

Spettabile
Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale
protocollo@pec.arera.it

**Oggetto: Osservazioni al documento di consultazione 390/2022 di ARERA (di seguito "DCO")
in relazione agli orientamenti in materia di configurazioni per l'autoconsumo previste
dal Decreto legislativo 210/2021**

Spettabile ARERA,

la presenta da parte della società Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative S.r.l., con sede a Milano in piazza Cavour 7, PI e CF 13393960151, società attiva nello sviluppo e gestione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile.

Si esprime l'apprezzamento per il DCO di cui si condivide l'impostazione e si formulano di seguito alcune osservazioni riguardo a quanto in oggetto.

1. Le Concessioni stradali

Al punto 2.16 del DCO è specificato che all'interno dei sistemi semplici di produzione e consumo "per quanto riguarda i collegamenti elettrici è ammissibile anche il diritto di servitù".

Si suggerisce di menzionare espressamente che sono da ritenersi comprese nel concetto di disponibilità e ammissibili anche le concessioni ai sensi del Codice della Strada. Tali concessioni garantiscono ai fini della disponibilità dell'area per i collegamenti elettrici diritti idonei al pari delle servitù e l'utilizzo delle strade è certamente la soluzione meno impattante dal punto di vista paesaggistico e ambientale per il passaggio dei cavidotti e la più semplice dal punto di vista autorizzativo..

2. Il trattamento tariffario delle linee diretta a 10 Km

Al punto 2.17 il DCO fa presente, a nostra avviso correttamente, che fra le configurazioni di SSPC di cui all'Articolo 14 del D. Lgs. 210/2021 si devono ricomprendere anche i casi di cliente interconnesso con collegamenti diretti fino a 10 Km. Correttamente viene evidenziato che "l'eventuale applicazione in tali casi degli oneri generali di sistema anche all'energia elettrica consumata, ma non prelevata dalla rete pubblica con obbligo di connessione di terzi .. risulterebbe in contrasto con l'Articolo 6 comma 9 del decreto legge 244/2016 e comporterebbe discriminazioni rispetto alle altre tipologie di autoconsumo".

Da ciò deduciamo che nel caso di linee dirette fino a 10 Km, nelle quali non si chiede l'incentivo per la condivisione dell'energia ai sensi dell'Articolo 8 del D. Lgs. 199/2021, si ha la esenzione degli oneri di sistema e si possono applicare le regole generali di cui agli SSPC, ivi incluso il fatto che non è richiesta la disponibilità dell'area in capo al cliente finale e il fatto che vi possono essere più unità di consumo e più unità di produzione connesse al medesimo SSPC purché tutte del medesimo gruppo.

Non molto chiaro è invece il trattamento che si intende riservare in caso di sistema con linea diretta, in cui si intenda godere degli incentivi di cui all'Articolo 8 del D. Lgs. 199/2021 sull'energia auto-consumata. A fronte del fatto che sull'energia auto-consumata vengono percepiti gli incentivi di cui

Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative S.r.l.

Sede legale: Piazza Cavour 7, 20121 Milano. Tel. 02 62690471; e-mail: info@ferasrl.it; web: www.ferasrl.it

Iscritta all'Ufficio del Registro di Milano con il n. di Registro 1646490

Partita IVA e Codice fiscale: 13393960151 - Capitale Sociale: € 6.000.000 i.v.

Posta Certificata: fera@pec.ferasrl.it



Azienda con sistema di gestione qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008
certificati n. 501008849 e 501008850

all'Articolo 8 del D. Lgs. 199/2021 e del chiaro disposto dell'Articolo 30 comma 1 bis del Decreto Legislativo 199/2021, viene correttamente previsto che si pagano gli oneri di sistema. Si ritiene però che vada opportunamente chiarito che restano comunque non dovute le componenti tariffarie di trasmissione e dispacciamento sull'energia auto-consumata trattandosi di componenti tariffarie e quindi correlate a un servizio che nello specifico per l'energia auto-consumata all'interno del sistema non viene svolto. L'energia in queste configurazioni benchè soggetta al pagamento dell'onere di sistema rimane infatti comunque consumata prima del contatore di immissione e non dispacciata nella rete elettrica nazionale.

3. Metodologia di calcolo dei 10 Km

Si fa riferimento al combinato dei punti 2.7 lettera a) e 2.17 del DCO dove si fa riferimento alla possibilità prevista dalla normativa vigente di avere configurazioni di autoconsumo SSPC con collegamenti diretti di lunghezza non superiore a 10 Km. Segnaliamo la opportunità di chiarire le modalità di calcolo di tale distanza.

Di seguito si forniscono alcuni spunti che si ritiene possano essere utili. Si ritiene che sia corretto calcolare la distanza prendendo in considerazione da una parte l'unità di consumo e in particolare la porzione dell'unità di consumo più prossima rispetto all'impianto e dall'altra la porzione dell'impianto di produzione più prossima all'unità di consumo. Perciò qualora un impianto di produzione si componga di diverse tessere (nel caso di impianti fotovoltaici) o diversi aerogeneratori (nel caso di impianti eolici) si suggerisce di chiarire che la distanza si calcolerà a partire dal punto di consegna dell'energia o dall'aerogeneratore più vicini, in modo da consentire agli operatori di avere un chiaro e univoco criterio interpretativo.

Distinti saluti

Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative S.r.l.

Sede legale: Piazza Cavour 7, 20121 Milano. Tel. 02 62690471; e-mail: info@ferasrl.it; web: www.ferasrl.it

Iscritta all'Ufficio del Registro di Milano con il n. di Registro 1646490

Partita IVA e Codice fiscale: 13393960151 - Capitale Sociale: € 6.000.000 i.v.

Posta Certificata: fera@pec.ferasrl.it



Azienda con sistema di gestione qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008
certificati n. 501008849 e 501008850